



CAMERA DI COMMERCIO ITALO-MALTESE

STATUTO

Data di Costituzione 1 maggio 1988

Statuto della Camera di Commercio italo-maltese

Articolo 1 - Nome

Il nome dell'associazione è: "Camera di Commercio Italo-Maltese". Il suo acronimo è MICC.

Articolo 2 - Data di Costituzione

Costituita il 1 maggio 1998

Articolo 3 - Sede legale

La sede legale della Camera è: "Flat 1 Vincenza Court,55 Giuseppe Calì Street Ta Xbiex XBX 1425 Malta.

Articolo 4 - Obiettivi e competenze

La camera di Commercio italo-maltese è un'associazione senza scopo di lucro, libera ed elettiva, avente per obiettivo la promozione, la salvaguardia e lo sviluppo degli scambi commerciali, industriali e culturali tra Malta e l'Italia.

Al fine di perseguire tale obiettivo, la Camera si prefigge di:

- a) mantenere contatti con le autorità, gli enti, le associazioni e le società economiche e finanziarie dei due paesi, in tutto ciò che concerne il commercio tra l'Italia e Malta;
- b) contribuire ad una conoscenza reciproca più profonda dei due mercati e facilitare l'ingresso in essi degli operatori economici interessati;
- c) individuare e divulgare gli usi ed i costumi vigenti nei due paesi, le leggi e i regolamenti concernenti questioni economiche e commerciali, fornire informazioni riguardanti le regole doganali e i regolamenti vigenti nei due paesi;
- d) collaborare con l'Ambasciata Italiana alla Valletta, con l'Ambasciata Maltese a Roma e con le autorità competenti a Malta e in Italia, al fine di agevolare l'incremento dei rapporti commerciali tra i due paesi;
- e) promuovere incontri, missioni economiche, convegni ed altri eventi che possano, di fatto, contribuire ad incrementare i rapporti italo-maltesi;
- f) pubblicare riviste per la diffusione d'informazioni che possano interessare entrambi i mercati, come richieste d'acquisto e offerte di vendita di merci, richieste di rappresentanze avanzate dagli operatori di entrambi i paesi, informazioni riguardanti fiere e mostre, dati statistici, ecc.;

- g) fornire assistenza ad enti, persone ed imprenditori italiani nei loro viaggi d'affari a Malta e fornire lettere di presentazione ai membri che potrebbero intraprendere viaggi in Italia per motivi commerciali;
- h) tentare una risoluzione amichevole dei conflitti che possono sorgere tra enti, persone ed operatori nei due paesi;
- i) fungere da mediatore e da arbitro in eventuali dispute commerciali tra le parti interessate;
- j) realizzare tutte quelle azioni utili al raggiungimento dei propri fini istituzionali e fornire assistenza nella scelta di eventuali rappresentanti in entrambi i paesi che forniscano informazioni riguardanti l'organizzazione, le dimensioni e l'affidabilità delle imprese;
- k) favorire la reciproca conoscenza grazie a prodotti italiani e maltesi, in modo da promuovere la loro introduzione nei rispettivi mercati.
- l) fornire servizi aziendali come richiesto dalla legge di Malta "company service providers act 2013"

Gli organi dell'associazione possono ampliare o modificare le proprie finalità e le proprie competenze fino al raggiungimento di scopi di natura simile, in conformità all'articolo 11

Articolo 5 - Organi della Camera

L'associazione è costituita dai seguenti organi:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci (in seguito anche definita "Assemblea Generale");
- 2) il Consiglio d'Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) il Segretario-Generale;
- 6) il Tesoriere;
- 7) il Collegio dei revisori.

Tutte le cariche, ad eccezione di quella del Segretario Generale, non sono remunerate.

Articolo 6 - I soci

Il numero dei membri dell'associazione è libero.

Possono essere soci della Camera le ditte, gli enti, gli istituti e le società italiane o maltesi operanti nei due Paesi, nonché le persone che svolgono un'attività economica e che godono dei diritti civili ed esercitano nel campo dell'agricoltura, del commercio e servizi, dell'industria, dell'arte o esercitano una professione liberale.

Possono inoltre essere soci persone, ditte, enti, istituti e società di altra nazionalità, sempre che soddisfino le condizioni sopra indicate.

L'associazione o persona giuridica sarà rappresentata da una persona fisica il cui nome dovrà essere comunicato per iscritto al Presidente e annotato nei registri dell'associazione. La nomina può essere revocata in qualsiasi momento dall'associazione o persona giuridica in questione, tuttavia la revoca non avrà effetto fino a che non verrà comunicato per iscritto al Presidente dal suddetto ente.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Onorari;
- b) Soci Effettivi;

I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea Generale, votando su proposta del Consiglio d'Amministrazione. I soci onorari hanno diritto di parola ma non di voto. L'Ambasciatore d'Italia a Malta e il Consigliere presso la stessa Ambasciata sono membri onorari della Camera di Commercio Italo-Maltese.

I Soci Effettivi hanno diritto a proporsi al Consiglio se sono residenti e domiciliati a Malta e dopo un intero anno dall'iscrizione. I Soci Effettivi hanno diritto di votare nell'Assemblea Generale.

L'appartenenza all'associazione non è né trasferibile né ereditabile.

I soci non hanno diritti patrimoniali sui beni della Camera e non hanno diritto ad alcuna remunerazione in caso di ritiro, espulsione dall'associazione o in caso di scioglimento della Camera.

Si dà per scontato che tutti i soci abbiano accettato e sottoscritto completamente ed incondizionatamente tutte le clausole di questo Statuto e tutti i regolamenti eventualmente emanati dall'associazione prima della loro adesione.

Ogni membro può presentare una proposta che potrà essere discussa e votata alla successiva assemblea generale. La notifica della mozione deve essere ricevuta dalla camera entro fine dicembre, prima dell'assemblea generale.

Le richieste per essere riconosciuti quali Soci Effettivi ed Aggiunti dovranno essere indirizzate al Presidente che, insieme al Consiglio d'Amministrazione, delibererà in merito alla questione.

Per essere riconosciuti formalmente ed in modo definitivo quali Soci Effettivi della Camera è necessario il pagamento della quota d'iscrizione il cui valore è fissato dal Consiglio. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento della suddetta quota. Le quote d'iscrizione sono fissate e possono essere modificate da una delibera del Presidente, dopo l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione. La quota dovrà essere pagata

annualmente ed anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno (in seguito anche definita “data di scadenza”).

Se entro un mese dalla data di scadenza, un Socio Effettivo non ha ancora pagato la sua quota annuale, a costui sarà preclusa la possibilità di prendere parte all'Assemblea Generale o ad altre sedute della Camera. Trascorso questo intervallo di tempo, il Segretario Generale invierà una lettera raccomandata al socio, esortandolo a saldare la quota senza ulteriori ritardi. Se entro un mese dalla spedizione della lettera, il socio in questione non ha ancora saldato il pagamento della quota, sarà automaticamente cancellato dall'elenco dei soci effettivi.

Ogni membro dell'associazione sarà libero di dimettersi purché presenti le proprie dimissioni per iscritto e le invii al Presidente. In ogni caso, un socio non sarà soggetto ad alcun onere che non sia il pagamento di quote d'iscrizione insolute. Le dimissioni sono da considerarsi immediatamente esecutive.

Nessuna persona ha diritto di far parte dell'associazione:

- a) se viene dichiarato in fallimento, essendo stato giudicato o riconosciuto fallito da un tribunale;
- b) se è stato interdetto o dichiarato incapace di intendere e di volere o inabile per dissipazione da un Tribunale, o è stato dichiarato infermo di mente da un Tribunale;
- c) se è stato giudicato colpevole di un reato e condannato da un Tribunale ad una reclusione superiore a dodici mesi, o è stato condannato per tale crimine o se è soggetto a una tale sentenza anche se l'attuazione della stessa è stata sospesa;

Il Consiglio d'Amministrazione nominerà una commissione disciplinare ad-hoc, composta da 3 individui indipendenti ed imparziali che godano di buona reputazione e che non abbiano particolari interessi nella disputa, per valutare e deliberare in modo definitivo una mozione, presentata dal Consiglio, al fine di espellere un membro della Camera:

- 1. se fallisce, essendo stato giudicato o riconosciuto fallito da un Tribunale;
- 2. se viene interdetto o dichiarato incapace di intendere e di volere o inabile per dilapidazione da un Tribunale, o viene dichiarato infermo di mente da un Tribunale;
- 3. se viene giudicato colpevole di un reato e condannato da un Tribunale ad una reclusione superiore a 12 mesi; oppure se è stato riconosciuto colpevole di un reato e condannato da un Tribunale ad una reclusione superiore ai 12 mesi e la cui attuazione sia stata sospesa;
- 4. a questo riguardo, devono esistere delle prove inconfutabili che dimostrino che la condotta di un socio è, o potrebbe essere, dannosa e/o in qualche modo incompatibile con lo svolgersi dei rapporti commerciali, industriali o culturali tra i due paesi o con l'associazione stessa.

In qualsiasi procedimento contro un socio, prima della commissione disciplinare, il socio in questione è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, in forma scritta o con altri mezzi, alle persone autorizzate a deliberare.

Tutte le decisioni della commissione disciplinare saranno definitive e vincolanti sia per il socio che per l'associazione stessa e, di conseguenza, non potranno essere soggette a ricorso o a revoca.

Il Consiglio d'Amministrazione sospenderà il socio in questione fino a che non verrà emesso il giudizio finale e decisivo nei casi previsti dall'articolo 5a,5b, 5c. Tuttavia il socio può rivolgersi una volta al Consiglio d'Amministrazione, chiedendo ad esso di riconsiderare la propria decisione di ammonimento o sospensione. Il Consiglio deciderà, poi, in merito a tale richiesta, nel modo che ritiene più opportuno.

Il Consiglio d'Amministrazione può ammonire e/o sospendere un membro dall'associazione, ma per far questo devono esistere, a tal proposito, prove inconfutabili che la sua condotta sia, o potrebbe essere, dannosa e/o in qualche modo incompatibile con lo svolgersi dei rapporti commerciali, industriali o culturali tra i due paesi, o con l'associazione stessa.

Articolo 7 - Il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione (di seguito definito anche "Consiglio") è un corpo elettivo ed è composto da non meno di 5 e da non più di 9 amministratori, il cui organico è costituito da:

- 1) il Presidente
- 2) il Vice-Presidente
- 3) il Tesoriere

Al momento, gli amministratori del Consiglio sono:

- 1) il President, Mr. Victor Camilleri, durata della carica fino ad April 2020;
- 2) il Vice-Presidente, Stanislao Filice, durata della carica fino ad April 2020;
- 3) il Tesoriere, Robert Borg, durata della carica fino ad April 2020;
- 4) Roberto Capelluto, durata della carica fino ad April 2020;
- 5) Massimiliano Arena, durata della carica fino ad April 2020;
- 6) Marco Arcella, durata della carica fino ad April 2020;
- 7) Oliver La Rosa.,durata della carica fino ad April 2020;
- 8) Luca Meli. durata della carica fino ad April 2020;
- 9) Francesco Trimboli. durata della carica fino ad April 2020.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri non specificamente riservati all'Assemblea, orienta l'attività della Camera e ne controlla l'Amministrazione, che è

delegata al Segretario Generale. Nomina il Segretario Generale con le modalità previste all'art.10. Redige il bilancio preventivo e presenta il conto consuntivo all'Assemblea Generale. Ha il dovere di raggiungere gli obiettivi e di esercitare i poteri dell'associazione, come stabilito in questo Statuto, e avrà in particolare le seguenti funzioni:

- a) sviluppare, amministrare, a prestare e prendere in prestito denaro, possedere e controllare le risorse, le strutture e le proprietà, sia mobili che immobili, della Camera e salvaguardare tali proprietà;
- b) assicurare l'osservanza di questo Statuto e delle leggi e regolamenti che possono essere applicabili, di tanto in tanto, all'associazione;
- c) attraverso il Presidente, partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale e agli altri incontri, in conformità con le disposizioni di questo Statuto;
- d) esprimere la propria opinione riguardo all'idoneità della nomina dei Soci Onorari e di avanzare la propria proposta per eleggere un Socio Onorario all'Assemblea Generale;
- e) decidere dell'ingresso dei Soci Effettivi nell'associazione;
- f) esprimere la propria opinione su qualsiasi questione presentata ad esso dall'Assemblea Generale;
- g) fare tutto ciò che, nell'ambito dei propri poteri, ritiene necessario dover fare per conseguire gli scopi e gli obiettivi della Camera ed esercitare i poteri e le funzioni dell'associazione.

Il Consiglio d'Amministrazione verrà eletto dall'Assemblea Generale in conformità con l'articolo 11 e ricoprirà l'incarico per un periodo di 3 anni.

Gli amministratori, nella loro prima riunione, successiva alla loro elezione nel Consiglio, nominano tra di essi, per la durata della loro permanenza in carica:

un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere;

Le sedute del Consiglio avverranno almeno 4 volte all'anno e saranno convocate dal Presidente. Il quorum necessario per le riunioni del Consiglio è pari alla metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, al Presidente spetterà il voto decisivo. Le convocazioni per le sedute del Consiglio devono essere inviate almeno 4 giorni prima dell'incontro, tranne in casi urgenti che vengono stabiliti dal Presidente. La convocazione dovrà definire il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'argomento da trattare. Alcune convocazioni vengono inviate via e-mail o, nel caso in cui l'amministratore non avesse accesso a tali attrezzature, via fax o via SMS/cellulare. L'amministratore che, senza valido motivo, non parteciperà a 3 riunioni consecutive del Consiglio, può essere privato dal Consiglio della sua carica. In un caso del genere il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente, indirà una riunione generale straordinaria nella quale eleggerà poi un nuovo amministratore del Consiglio.

Nel caso in cui un amministratore si dimetta dal Consiglio, o sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni per motivi di salute, per un lungo periodo di tempo, o, diversamente, il numero degli amministratori si riduca a meno di 5 persone, il Presidente, agendo insieme al Consiglio, convocherà una riunione generale straordinaria che, in seguito, eleggerà un nuovo amministratore o amministratori nel Consiglio. Una dimissione presentata per facilitare un inadempimento dei doveri non avrà effetto. Un amministratore che cessi dalle proprie funzioni sarà obbligato a presentare un rendiconto della sua amministrazione al Consiglio ed a riconsegnare tutti i beni dell'associazione, che potrebbero essere in suo possesso, ai restanti amministratori o ai successori e ad agire nell'interesse dell'associazione.

Il Consiglio può prendere provvedimenti per rimuovere un amministratore sulla base di quanto segue:

- a) cattiva condotta;
- b) ommessa dichiarazione di conflitto d'interessi;
- c) inadempimento di doveri;
- d) qualsiasi altra mancanza nell'attenersi allo Statuto o qualsiasi trasgressione delle disposizioni di legge.

Qualsiasi azione per rimuovere un amministratore può essere iniziata da uno o più membri del Consiglio sotto forma di petizione, indirizzata al Consiglio. Quest'ultimo si riunirà non più tardi di 14 giorni dalla data della petizione. Ogni petizione deve essere accompagnata da una lettera scritta, indirizzata all'amministratore che si intende rimuovere, che chiarisca le presunte ragioni della sua rimozione e dando a tale persona la legittima opportunità di difendersi e di controbattere alle accuse mossegli.

Articolo 8 - Il Presidente:

- a) può essere rieletto per per un solo mandato consecutivo;
- b) convoca la riunione dell'Assemblea Generale su base annua;
- c) convoca la seduta del Consiglio almeno 4 volte all'anno;
- d) è il rappresentante legale e giuridico dell'associazione;
- e) rappresenta il Consiglio d'Amministrazione, presiede l'Assemblea Generale ed altri incontri dei soci e del Consiglio ed attua le decisioni prese in tutte le riunioni;
- f) presenta annualmente all'Assemblea Generale una relazione sulle attività svolte durante l'anno precedente e sui risultati ottenuti;
- g) dirige le discussioni durante le riunioni generali e le altre riunioni dei soci e, quando si vota, in caso di parità, esprime il voto definitivo;
- h) dirige le discussioni durante le sedute del Consiglio e, quando si vota, in caso di parità, esprime il voto decisivo;
- i) firma a nome dell'associazione su documenti di carattere amministrativo, insieme al Segretario Generale.

Allorquando il Presidente sia assente o in vacanza o sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni per ragioni di salute, questi e` supplito dal Vice-Presidente che ne esercita le funzioni ad interim.

Un Presidente precedente, su proposta del consiglio di amministrazione, e nominato dall'assemblea generale membro onorario della camera, puo partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Articolo 9 - Il Vice Presidente

Il Vice-Presidente ha tutte le attribuzioni del Presidente quando questi sia assente o impedito.

Se il Presidente da` le dimissioni o per qualunque motivo e` incapace di svolgere le sue funzioni, il Vice Presidente assume temporaneamente il ruolo di Presidente ad interim.

In casi di impedimento o di assenza del Presidente e del Vice-Presidente il membro del Consiglio più anziano che sia presente ne assume le funzioni.

Articolo 10 - Il Tesoriere

Sarà responsabilità del Tesoriere controllare le attività finanziarie della Camera;

Articolo 11 - Il Segretario-Generale:

Il Segretario Generale e nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità con i requisiti dell'articolo 5 della legge italiana 518/70, che ne determina il compenso;

- a) è responsabile delle funzioni amministrative all'interno dell'associazione;
- b) ha diritto a partecipare a tutte le riunioni dell'associazione e di esprimere la sua opinione riguardo alle decisioni che devono essere adottate, ma non ha diritto a votare nelle sedute dei soci;
- c) firma a nome dell'associazione su documenti di natura amministrativa, insieme al Presidente;
- d) è responsabile della supervisione e del controllo di tutte le questioni finanziarie all'interno della Camera;
- e) è responsabile dell'adempimento dei relativi atti con il Funzionario addetto al Registro delle Persone Giuridiche, nel caso di un lascito all'associazione, in conformità con l'articolo 14;
- f) è responsabile del mantenimento del bilancio attivo e passivo, di tutte le entrate e le uscite contabili della Camera, per l'anno finanziario che termina il 31 dicembre;
- g) si assicura che venga redatto un rendiconto dei bilanci e del conto economico, debitamente verificati da uno o più revisori dei conti, nominati di volta in volta dal Consiglio, per ogni anno fiscale è sottoposto annualmente all'Assemblea Generale, e si impegna a presentare un preventivo finanziario per l'anno

successivo. Tutta la contabilità, i rapporti ed i registri contabili verranno conservati per un periodo di 10 anni dopo l'anno a cui si riferiscono;

Per ogni nuovo Segretario generale incaricato, la Camera richiederà al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il gradimento previsto dall'art.5 della legge 518/70.

Articolo 12 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci della Camera. Inoltre, hanno il diritto a votare solo i soci il cui pagamento dell'attuale sottoscrizione sia in regola come per articolo numero 5.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. In questo caso, ci si potrà riferire ad essa col termine "Assemblea Generale Annuale" o AGA. Essa può essere convocata, in circostanze eccezionali, o dal Presidente, su sua iniziativa personale (o su iniziativa del Consiglio), o su richiesta scritta e firmata da almeno il 10% dei soci (nel cui caso ci si può riferire ad essa col termine "Assemblea Generale Straordinaria" o AGS).

L'Assemblea Generale è il più alto organo dell'associazione ed ha il potere esclusivo di:

- a) ogni 3 anni nominare il Consiglio d'Amministrazione;
- b) votare e deliberare sui bilanci verificati dai revisori dei conti e sui preventivi finanziari, sottoposti dal Segretario Generale;
- c) votare e deliberare su ogni questione concernente le attività e le finalità della Camera;
- d) discutere e votare qualunque mozione proposta da un membro in accordo con l'articolo 5;
- e) votare e deliberare su qualsiasi modifica statutaria o riguardante gli obiettivi e le finalità dell'associazione, così come sull'eventuale cessazione e scioglimento dell'associazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo di sede dell'associazione possono essere approvate da una decisione del Consiglio d'Amministrazione.

Il preavviso dell'Assemblea Generale Annuale deve essere inviato ai soci almeno 15 giorni prima, indicando il posto, il giorno, l'ora dell'incontro e l'ordine del giorno.

Ogni 3 anni o ogniqualvolta abbia luogo un'elezione, il preavviso dell'Assemblea Generale deve essere accompagnato dai seguenti documenti:

1. un elenco dei soci che hanno diritto a partecipare all'Assemblea Generale Annuale, insieme ad un documento di voto
2. un elenco dei soci che possono candidarsi per l'elezione al Consiglio d'Amministrazione;
3. una lettera di rappresentanza all'Assemblea Generale.

Un membro che intenda nominare una persona che agisca per procura, per partecipare e votare a suo nome, così come un rappresentante designato da un'azienda impossibilitata a partecipare e che ne faccia le veci, compilerà debitamente una lettera di rappresentanza e la consegnerà al Segretario Generale non più tardi di 3 giorni lavorativi prima dell'Assemblea Generale Annuale.

I soci che ne hanno diritto e che intendono candidarsi all'elezione del Consiglio d'Amministrazione, notificheranno la loro intenzione al Segretario-Generale sul modulo di nomina, entro e non oltre 3 giorni lavorativi, prima dell'Assemblea Generale Annuale.

All'inizio di tale incontro, il Presidente, o qualsiasi altra persona autorizzata da lui stesso, legge ad alta voce l'elenco dei soci che si candidano all'elezione del Consiglio d'Amministrazione;

la votazione è registrata segnando, nella colonna appropriata, i nomi dei candidati per cui il socio desidera votare.

Tre soci presenti all'incontro e che non si candideranno all'elezione, verranno nominati per dirigere e supervisionare l'elezione stessa, per assicurarsi dell'eleggibilità dei soci, per risolvere qualsiasi problema riguardante la validità di un documento di voto, per contare i voti subito dopo la chiusura della votazione e per redigere una lista che registri il numero dei voti dati per ogni candidato;

i soci col più alto numero di voti sono dichiarati eletti al Consiglio d'Amministrazione per la relativa carica. In caso di parità di voti, il candidato da eleggere è designato tirando a sorte.

Il quorum per l'Assemblea Generale Annuale è un quinto dei Soci Effettivi che sono presenti o che sono rappresentati per o alla riunione. Tuttavia, 30 minuti dopo il tempo stabilito, qualsiasi numero dei membri presenti o rappresentati costituiscono il quorum. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti e votanti. In caso di parità, al Presidente spetterà il voto decisivo.

Le disposizioni applicabili all'Assemblea Generale Annuale vengono applicate, mutatis mutandis, a qualsiasi riunione generale straordinaria.

Articolo 13 - Il collegio dei Revisori

I Revisori dei conti hanno l'incarico di esaminare i libri sociali e controllare il buon andamento gestionale della Camera. Debbono informare l'Assemblea, mediante relazione scritta, sui risultati della revisione compiuta.

Essi vengono nominati dall'Assemblea tra i professionisti della revisione contabile e non possono essere soci della Camera.

Articolo 14 - Fondo aperto

Il fondo aperto dell'associazione è costituito dalle quote associative, dai beni che sono stati acquisiti utilizzando queste quote, da altre sovvenzioni quali i sussidi ricevuti dal governo italiano o da organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

L'anno fiscale della Camera comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Segretario Generale, in conformità con la legge, sarà tenuto a presentare al Funzionario addetto al Registro delle Persone Giuridiche, entro 3 mesi da qualsiasi concessione o contributo, un inventario o una nota descrittiva dei beni acquisiti dall'associazione, con la sola eccezione delle quote associative. Nel caso, invece, di sovvenzioni in contanti, verrà presentato al Funzionario addetto al Registro delle Persone Giuridiche solo una copia autenticata del relativo estratto del conto bancario. Nel caso in cui i sovvenzionamenti vengano ricevuti in maniera regolare, attraverso uno schema che viene registrato con il Funzionario, non sarà necessario che il Segretario Generale rediga una nota descrittiva ogniqualvolta venga presentato un sussidio aggiuntivo, ma presenterà tale documentazione su base annua.

I fondi dell'associazione, ad eccezione del fondo cassa per piccole spese ordinarie, sono depositati dal Tesoriere in banca, in conti bancari intestati a nome della Camera e che riportano le firme congiunte di due tra i seguenti: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario Generale.

Articolo 15 - Scioglimento dell'associazione

Nel caso di scioglimento dell'associazione per conto dell'Assemblea Generale, tutti i beni verranno donati, in conformità con la legge, ad un'altra organizzazione con obiettivi simili.

In nessun caso un socio potrà rivendicare parte dei beni appartenenti alla Camera, sia prima che dopo il suo scioglimento.

Articolo 16 - Registrazione dell'associazione

Il Segretario Generale, o qualsiasi altra persona a cui venga delegata l'autorità dal Consiglio, consegnerà entro un (1) mese da oggi, al Funzionario addetto al Registro per la registrazione:

una lettera di consenso ad agire come amministratori, firmata da quelli nominati nello Statuto;

una copia autenticata dello Statuto, firmata da almeno 3 membri (inclusi gli amministratori) a nome di tutti i soci della Camera.

